

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2304

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

(V. Stampato Camera n. 4791)

approvato dalla Camera-dei deputati nella seduta del 6 giugno 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 giugno 1990*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine previsto
dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con-
cernente nuovo ordinamento della Amministrazione della
pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1990, N. 81

All'articolo 1, comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 1990».

Decreto-legge 21 aprile 1990, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1990.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, è ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore della normativa organica di cui all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1989, n. 135, convertito dalla legge 14 giugno 1989, n. 235, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*